

IL GOVERNO PROVINCIALE DI UN ISTITUTO RELIGIOSO CENTRALIZZATO

Introduzione

Dopo il Concilio Vaticano II, il tema del governo negli Istituti religiosi è stato ampiamente trattato in diversi organi e occasioni, e la terminologia come corresponsabilità, partecipazione, sussidiarietà, decentramento ecc. è entrata nel linguaggio comune della vita religiosa, e in gran parte tale realtà è anche vissuta. Fino ad oggi, per promuovere una sempre più grande collaborazione al governo nell'Istituto, è stato promosso un gran numero di studi e anche di progetti sulla materia del governo, sia dal punto di vista canonico sia da quello pratico. Inoltre, come indicano diverse esortazioni apostoliche post-sinodali continentali negli ultimi anni, ad esempio *Ecclesia in Africa* (1995), *Ecclesia in America* (1999), *Ecclesia in Asia* (2000), l'aspetto della territorialità ed il rispetto della cultura, della differenza storica e sociale è sottolineato in modo considerevole nei documenti ecclesiali. Nel trattare il governo degli Istituti religiosi, pertanto, è richiesto un approccio nuovo in modo da considerare tale differenza come una ricchezza: in modo concreto, è necessario trovare il giusto grado dell'autonomia nel governo di una Provincia in un Istituto religioso centralizzato.

Ci sono, tuttavia, delle difficoltà per trattare il tema in questione. Parlando di governo, certamente è stato sempre difficile trovare un buon Superiore, ma le circostanze attuali lo rendono oggi molto più complesso. Il concetto di autorità e potestà viene spiegato con aspetti nuovi, le relazioni tra Superiore e sudditi sono di fatto cambiate; la necessità di partecipazione e corresponsabilità diventa più forte a causa di diversità delle provenienze dei membri e il mutamento della struttura dell'apostolato. C'è un forte desiderio, in un certo senso naturale, di maggior partecipazione al governo, sia da parte dei Superiori che dei membri, e perciò di maggior "democrazia". Allo stesso momento, tuttavia, si deve sempre tenere conto del fatto che un Istituto religioso è una realtà spirituale o carismatica piuttosto che una comunità semplicemente umana, e perciò né l'ideale democratico, né i principi sociologici possono servirci come punto di riferimento essenziale per definire e capire la struttura di governo e l'autorità praticata in essa¹. C'è un'altra difficoltà: La parte dedicata al governo nelle Costituzioni degli Istituti religiosi contiene di solito parecchie norme giuridiche e tecniche. L'intenzione di rinnovamento da parte dei Superiori e dei membri è spesso buona; i concetti e le espressioni utilizzate per attuarla, tuttavia, qualche volta, si rivelano inadeguati, e, altre volte il metodo applicato è sbagliato e il linguaggio adoperato è abusivo. Questi fattori possono dare

¹ Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, *Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose*, Quaderni di Vita Consacrata 10, Milano 1985, 9-10.

luogo a confusione nel considerare la materia in questione.

1. Il governo degli Istituti religiosi nel Codice di diritto canonico

1.1 *La struttura del Codice sul governo degli Istituti religiosi*

Il Codice di diritto canonico del 1983 tratta la normativa sul governo degli Istituti religiosi in tre articoli: 1) Superiori e Consigli (cc. 617-630); 2) I Capitoli (cc. 631-633); 3) I beni temporali e la loro amministrazione (cc. 634-640)². Il Codice in tal modo distingue la potestà negli Istituti religiosi in primo luogo in due articoli. Il primo articolo, dedicato ai Superiori, è l'espressione dell'autorità personale, mentre il secondo, dedicato ai Capitoli, è l'espressione dell'autorità collegiale. Inoltre il Codice tratta anche dell'amministrazione dei beni temporali sotto il governo, distinguendo il governo delle persone e il governo delle cose. I beni temporali e la loro amministrazione sono considerati parte del governo come nel Codice precedente. Parlando, pertanto, del governo di una Provincia e cercando il suo giusto grado di autonomia, i tre aspetti di potestà personale del Provinciale, di potestà collegiale del Capitolo provinciale e dell'amministrazione dei beni a livello della Provincia devono essere considerati in misura opportuna.

² A norma del c. 734, i canoni sul Superiore e sui Capitoli si applicano alle Società di vita apostolica, sempre osservando la natura della singole Società.

1.2. *Alcuni principi sul governo degli Istituti religiosi nel Codice*

Per quanto riguarda il tema del governo degli Istituti religiosi, ci sono alcuni punti da ricordare. Primo, il legislatore ha redatto le norme sul governo negli Istituti religiosi in base al principio di sussidiarietà. Il Codice attribuisce diversi elementi al diritto proprio. Le norme a livello di diritto universale sono generali e flessibili, e devono essere specificati dal diritto proprio di ciascun Istituto, per proteggere la fisionomia di ciascun Istituto e esprimerla in modo appropriato³.

Secondo: per quanto riguarda la potestà del Superiore, nel c. 618, in gran parte basato sul decreto conciliare *Perfectae caritatis* 14, si legge: «I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa». La prima affermazione del canone, riprendendo chiaramente l'idea dell'insegnamento del Vaticano II, riconosce che la potestà del Superiore religioso proviene da Dio per mezzo della Chiesa. Il Codice inoltre mostra con chiarezza che l'esercizio dell'autorità si considera non come un privilegio, ma come un servizio. Questa afferma-

³ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, Bologna 1992, 103-104. Già nel 1966, per l'applicazione di norme del decreto del Vaticano II *Perfectae caritatis* [= PC] sul rinnovamento della vita religiosa, 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 702-712; EV 1/702-770, n 14, il motu proprio *Ecclesiae sanctae* II, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-789, suggerisce l'applicazione di questo principio, ordinando che i Superiori di tutti i gradi siano dotati di facoltà opportune, in modo da non moltiplicare i ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità superiori (cf. n. 18).

zione teologica e spirituale del canone è di grande importanza per capire che la potestà del Superiore corrisponde alle responsabilità delle funzioni a lui affidate. Si tratta di un impegno di ordine spirituale, nel senso che deve guidare i membri per attualizzare il progetto di Dio sull'Istituto e sui singoli secondo il patrimonio dell'Istituto, il quale ugualmente è dato da Dio per il bene della Chiesa⁴.

Inoltre, con un decreto del 1972, la Santa Sede ha chiaramente escluso che un Istituto religioso possa essere retto da un governo collegiale; la stessa cosa è stata detta per quanto concerne la sua Provincia e la comunità locale. I Superiori devono godere di una autorità personale. Questo decreto *Experimenta*⁵ precisa che un regime collegiale ordinario ed esclusivo dell'Istituto non è permesso. Quando per-

⁴ Inoltre quando si parla del Superiore di un Istituto religioso, sia dell'elezione o della nomina, per libero conferimento o per presentazione, va osservato che si tratta di un privilegio rimasto in vigore negli Istituti religiosi ed equiparati (Istituti secolari, Società di vita apostolica), mentre in altri enti ecclesiali, ad esempio, le diocesi e parrocchie, è andato perduto il diritto di eleggere i propri Superiori ecclesiastici. Gli Istituti religiosi hanno conservato questo diritto includendo il caso in cui il Superiore eletto o nominato diventa *ipso iure* Ordinario ecclesiastico (Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio; c. 134 §1). Allora è necessario tenere a mente che in questo campo di governo di un Istituto religioso, stiamo trattando un caso piuttosto speciale.

⁵ SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, 2 febbraio 1972, AAS 64 (1972) 393-394. Questo documento sulla forma di governo negli Istituti religiosi fa riferimento al PC 14 e all'esortazione di PAOLO VI, *Evangelica testificatio*, 29 giugno 1971, AAS 63 (1971) 497-526, n. 25, dell'anno precedente.

tanto hanno luogo consultazioni in forza del diritto proprio, i Superiori devono godere di un potere e di una autorità veramente personale: i Superiori, cioè, non possono essere semplici esecutori della decisione presa dal gruppo di consultazione⁶.

Alla fine, se l'amministrazione dei beni temporali è considerata parte del governo, è giusto ricordare la forte raccomandazione del Vaticano II sulla pratica quasi collettiva della povertà evangelica professata nella vita religiosa (cf. *PC* 13e). Secondo le norme dei canoni che regolano tale pratica, ad esempio, lo stabilire le norme opportune circa l'uso e l'amministrazione dei beni per manifestare e favorire la povertà propria (c. 635 §2) e destinare qualche cosa dei propri beni per la necessità della Chiesa e dei poveri (c. 640), gli Istituti devono trovare quale è il modo opportuno per mettere in pratica queste raccomandazioni, come governo centrale o provinciale.

1.3 *Il Superiore maggiore degli Istituti religiosi*

Il c. 620 è dedicato a stabilire chi sono Superiori maggiori ed equiparati negli Istituti religiosi. Ci sono Superiori maggiori di diversi gradi e con denominazioni diverse anche canonicamente. La prima frase del canone recita: «Sono Superiori maggiori quelli che governano l'intero Istituto, o una sua Provincia, o una parte dell'Istituto ad essa equiparata, o una casa *sui iuris*, e parimenti i loro rispettivi vicari». «Superiore maggiore» è un termine generale che designa nel Codice un Superiore che ha una missione più

⁶ Il c. 618 afferma che i Superiori hanno «l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto».

responsabile e autonoma. Superiori maggiori negli Istituti religiosi sono, in primo luogo, quelli che governano l'Istituto intero: Moderatore supremo – Padre, Madre, Fratello generale. Superiore maggiore è inoltre il Superiore provinciale o i Superiori di una circoscrizione equiparata alla Provincia. Il Provinciale ha potestà ordinaria e propria, cioè la sua potestà è legata ad un ufficio autonomo. L'ambito della sua potestà è quello dell'ufficio determinato dal diritto sia universale sia proprio (cf. c. 622)⁷.

In materia di decentramento e centralizzazione, il Codice lascia una grande quantità di norme agli Istituti stessi per determinare nel diritto proprio le regole per la sistemazione della potestà di governo secondo la sua propria indole e natura. Il diritto universale, infatti, prescrive che alcune decisioni siano prese dal Superiore maggiore, ma lascia l'Istituto libero determinare chi è il Superiore maggiore competente che prende tali decisioni, o concede una certa autorizzazione (cf. *Appendice*, n. III): È il livello “generale” o “provinciale”?

Nel CIC/83 la parola “*Superior maior*” [Superiore maggiore] appare circa 30 volte. Il loro per-

⁷ A norma del c. 620, a costoro vanno aggiunti anche i loro rispettivi “vicari”. Tuttavia i vicari sono da considerarsi Superiori maggiori solo quando fungono da vicari in base al diritto. Nel diritto dei religiosi, il vicario non è una figura permanente, ma temporanea: è diversa, quindi, dalla figura del Vicario generale o episcopale di una diocesi. Il solo titolo di vicario, senza la potestà in atto, non qualifica questo religioso come Superiore maggiore. Questi vicari hanno la potestà e la esercitano soltanto nei casi previsti nel diritto universale e proprio: ad esempio, quando il Superiore è morto, assente oppure è impossibilitato.

messo è richiesto in diverse occasioni; ad esempio, per l'ammissione del candidato al noviziato (c. 641); prolungare il periodo di noviziato (c. 653 §2), l'assenza prolungata di un membro dalla casa religiosa (c. 665 §1). Il loro intervento è necessario in modo particolare nei casi di separazione dei membri dall'Istituto (cap. VI; cc. 684-704). In genere, dall'elenco della potestà risulta che l'autorità e la responsabilità del Superiore maggiore si manifesta in modo particolare in: l'ammissione e la dimissione dei membri; la formazione iniziale e permanente; la professione dei consigli evangelici; l'erezione e la soppressione di case religiose; le scelte apostoliche e la destinazione apostolica di ogni membro. Alcuni elementi appartengono al governo interno, ad esempio, la responsabilità della formazione in tutta la sua fase, l'ammissione dei candidati al postulando ed al noviziato, alla professione temporanea ed il suo rinnovamento. Altri hanno invece una relazione piuttosto con la Chiesa locale: ad esempio scegliere ed esercitare le opere di apostolato, e le altre cose con carattere intermedio, come l'erezione e soppressione di case religiose, l'amministrazione dei beni temporali, incluso l'interesse per i poveri e i bisognosi, i bilanci annuali della comunità e la distribuzione dei loro *surplus* alla fine dell'anno. Ora, spetta al diritto proprio, seguendo il principio di sussidiarietà, determinare chi è il Superiore maggiore opportuno: ad esempio, chi dà ai membri la missione e assegna loro una comunità all'interno della Provincia, fa la visita canonica delle case nei tempi fissati⁸.

⁸ La legislazione attribuisce un'importanza particolare alle visite cosiddette canoniche (c. 628), cioè quelle visite fatte

1.4 *La Provincia*

Il c. 621 fornisce il criterio per identificare la Provincia: «Col nome di Provincia si designa l'unione di più case che costituisce una parte immediata dell'Istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità». L'Istituto giuridico della Provincia religiosa trae la sua origine dagli Ordini mendicanti del XIII secolo, particolarmente dall'Ordine di S. Francesco. Le condizioni di erigere una Provincia nel CIC/83 sono seguenti: unione di più case, essere sotto un Superiore, una parte che costituisce immediatamente l'Istituto, l'erezione canonica. Spetta all'autorità competente dell'Istituto stesso erigere una Provincia o fondere quelle esistenti e circoscriverle in modo diverso, secondo le norme delle Costituzioni (cc. 581 e 585)⁹.

secondo le prescrizioni canoniche. Il termine "visita canonica" non appare espressamente nel Codice attuale. La visita, denominata tradizionalmente "canonica" per distinguerla da altre visite dette fraterne o di animazione, è una delle manifestazioni più alte ed effettive della potestà dei Superiori maggiori. L'istituzione della visita è antica nella vita religiosa e ha il suo senso ancora oggi in modo particolare per conoscere le comunità e i membri personalmente. Anche se, quindi, il c. 628 §1 dice «i Superiori designati a tale incarico dal diritto proprio dell'Istituto», e non specifica se siano i Superiori maggiori, è normale che il diritto proprio designi che sia il Superiore maggiore: il Moderatore supremo o il Provinciale o ad esso equiparato. Inoltre, il Superiore maggiore, se le Costituzioni glielo riconoscono, può dispensare un membro o un'intera comunità da un punto disciplinare delle Costituzioni.

⁹ Nel CIC/17 l'erezione di nuove Province di un Istituto religioso di diritto pontificio spettava unicamente alla Santa Sede (c. 494 §1). Il decreto della SACRA CONGREGAZIONE

Per "unione di più case", la gran parte degli Autori menziona la necessità di avere almeno tre case per poter costituire una Provincia. La richiesta di tre case ha il suo fondamento nel c. 115 §2, che afferma che la persona giuridica deve essere composta da almeno tre persone fisiche. Potrà dipendere, però, dalla determinazione delle Costituzioni dell'Istituto che definiscono il minimo numero necessario di case, perché nel canone è detto semplicemente "l'unione di più case". Si tratta, nondimeno, ovviamente delle "case" secondo le norme dei cc. 608-610, e non solo dei religiosi presi isolatamente, e perciò in maniera stabile, non provvisoria o temporanea.

"Sotto l'autorità di un medesimo Superiore e costituente una parte immediata di uno stesso Istituto" vuole dire che c'è un Superiore provinciale in una Provincia e la divisione chiamata "Provincia" deve essere una parte immediata dello stesso Istituto e non una seconda suddivisione. Un'autorità tra Superiore locale ed il Provinciale non può rientrare nella categoria di Superiore maggiore. Egli non può, nemmeno nel diritto proprio, avere i poteri che il Codice concede al Superiore provinciale come Supe-

PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *Ad instituenda experientia* del 4 giugno 1970, AAS 62 (1970) 549-550, n. 1, riconosceva il potere di erigere, unire, modificare o sopprimere le Province a ciascun Istituto religioso. Ma il decreto limitava tale potestà solo agli Istituti di diritto pontificio e imponeva l'obbligo di ricorrere alla Santa Sede per la prima divisione dell'Istituto in Province o per la totale loro soppressione. Il canone attuale non pone tale distinzione, ma ciascun Istituto deve stabilire necessariamente nelle "Costituzioni" le norme da osservare nell'erezione e modifica delle Province.

riore maggiore. In altre parole, anche se il diritto proprio dell'Istituto afferma che un Superiore sotto il Provinciale è Superiore maggiore, quando non sono attuate le condizioni richieste nel c. 621, egli non è Superiore maggiore.

Alla fine, il canone ribadisce: «eretta canonicamente dalla legittima autorità»: la Provincia deve essere eretta in modo stabile secondo la norma del c. 581. Deve essere quindi eretta con decreto scritto dall'autorità competente dell'Istituto, secondo le Costituzioni: ad esempio, Capitolo generale o Moderatore supremo con il suo Consiglio. Poiché il Superiore provinciale come Superiore maggiore ha la potestà ordinaria e non semplicemente delegata, la sua carica deve essere costituita e definita in modo preciso prima della sua nomina, affinché il Superiore di tale divisione possa esercitare il suo potere nel momento del suo ingresso nell'incarico.

Il c. 620 prevede una struttura o parte di un Istituto equiparata alla Provincia, con le conseguenze proprie della Provincia. La terminologia può variare: Vice Provincia, Regione, Vicaria, Distretto, Zona, Delegazione, ecc. Tale divisione è fatta dalla competente autorità interna dell'Istituto (c. 581), non solo per l'utilità di evitare che una Provincia divenga numericamente troppo grande, ma anche per rispondere alle necessità determinate dalla differenza dei luoghi e delle condizioni socio-culturali. È necessario chiarire nel diritto proprio chi può erigere tale circoscrizione e quale è la competenza del Superiore in essa, sia verso il Superiore generale sia verso i membri di tale circoscrizione: di solito si dà un potere più limitato al Superiore, un potere più dipendente o semplicemente delegato. Il Superiore di tale divisione, non chiamata Provincia, può essere Superiore

maggiore, secondo la prassi della Santa Sede, tuttavia, le Costituzioni lo devono dire espressamente¹⁰.

1.5 *La differenza di strutture e la forma di governo*

Per il tema della centralizzazione del governo negli Istituti religiosi, parlando per sommi capi, nella storia della Chiesa la forma degli Ordini mendicanti a partire dal XIII secolo, è meno direttamente orientata verso la vita contemplativa rispetto agli ordini monastici; la loro vita integra un elemento apostolico, sebbene in maniera diversa, ad esempio, presso i Carmelitani, i Francescani e i Domenicani. Per quanto riguarda il governo presso gli Ordini mendicanti, esso è ancora molto decentrato; spesso il convento gode di una autonomia abbastanza grande rispetto alla Provincia, e la Provincia nei confronti dell'insieme dell'Ordine. Per i Domenicani, ad esempio, quello che invia i membri in missione, non è l'intero Ordine in quanto tale, ma il convento locale. Pur avendo un orientamento chiaro all'apostolato esterno, chiamando se stesso "Ordine dei Predicatori", i Domenicani mantenevano alcuni elementi di monachesimo, ad esempio, la stabilità invece della mobilità¹¹.

¹⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Schema generale circa la redazione delle Costituzioni*, 1999, Capitolo VII, D.

¹¹ I Domenicani conservano, scrive Dortel-Claudot, un elemento dell'Ordine monastico, cioè quello di «stabilità, che si oppone alla mobilità. Di fatto, per lungo tempo, ciascun convento dei Domenicani che conti almeno 15 frati recluta i propri novizi a parte, li formava e se li ascriveva», come se fosse una casa *sui iuris* d'oggi. Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione» (cf. nt. 1), 17.

Nel '500 l'entrata in scena degli Ordini fortemente dediti all'attività apostolica, ad esempio, Gesuiti, ha trasformato la nozione dell'apostolato nella vita religiosa. Il progetto apostolico della Compagnia di Gesù mostra che essa lavora in quanto "corpo apostolico", e non come una semplice federazione di corpi apostolici minori, diffusi in diverse province e case. Nella Compagnia, dovendo recarsi ovunque per il motivo apostolico, la mobilità diventa un elemento essenziale. Non è più richiesto restare per tutta la vita in una determinata casa, o nella Provincia d'origine, ma la "*mobilitas*" per l'apostolato deve essere massima. Per questo, il quadro provinciale deve cedere al livello generale, e il quadro locale ancora di più. Negli Istituti religiosi che integrano le attività apostoliche esterne come elemento essenziale, l'autorità centrale in tal maniera esercita un ruolo maggiore per la vita dell'Istituto. Questo modello ha ispirato anche una gran parte delle Congregazioni femminili di vita apostolica nate nel XIX secolo¹². La struttura del governo e la giusta attribuzione dei poteri in un Istituto religioso dipende dal suo carisma di fondazione. L'intendimento dei fondatori definisce la struttura fondamentale della potestà esercitata dai Superiori, il ruolo della vita della comunità e l'apostolato esercitato.

1.5.1 Il ruolo del Capitolo

Il Capitolo generale¹³ gode dell'autorità suprema dell'Istituto religioso secondo le norme delle Costi-

¹² Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione» (cf. nt. 1), 17-18.

¹³ In questo articolo non viene trattato il caso della potestà sulle case *sui iuris* (cf. cc. 616 §3, 684 §3).

tuzioni e la sua potestà è descritta nel c. 631 §1. Spetta soprattutto al Capitolo generale; la tutela del patrimonio dell'Istituto di cui al c. 578, il cosiddetto carisma di fondazione; la promozione di un rinnovamento appropriato di tale patrimonio, inclusa la revisione delle Costituzioni; l'elezione del Moderatore supremo (c. 625 §1); l'emanazione delle norme applicate nell'Istituto intero; il trattamento degli affari di maggior importanza.

Il canone seguente (c. 632) enuncia un principio a proposito di altre assemblee la cui determinazione è sottoposta al diritto proprio. «Il diritto proprio determini con esattezza quanto riguarda gli altri Capitoli dell'Istituto e altre assemblee simili, cioè la loro natura e autorità, la composizione, il modo di procedere e il tempo della celebrazione». Il Codice, mentre dedica un canone al Capitolo generale, non dice niente sul "Capitolo provinciale". Il termine stesso non è contenuto nel diritto universale, perché la figura giuridica del Capitolo provinciale varia molto da un Istituto all'altro secondo la sua indole e la natura. Presso alcuni Ordini mendicanti, il Capitolo provinciale ha poteri notevolmente ampi: il Superiore provinciale viene eletto da esso. Negli Istituti di vita apostolica centralizzati, invece, il Capitolo provinciale può avere una competenza limitata: sceglie i delegati della Provincia per il Capitolo generale e presenta proposte concernenti la vita dell'Istituto intero.

1.5.2 L'apostolato e la vita fraterna

Il ruolo della vita fraterna in comunità è diverso in un Istituto dall'altro. Probabilmente in molti Istituti nel mondo d'oggi, diversamente dai tempi pas-

sati in cui l'apostolato era considerato qualcosa di accessorio, l'elemento prioritario della vita religiosa è la missione apostolica e non la vita di comunità in se stessa. Allo stesso tempo, tuttavia, si tenta di avere una vita comunitaria migliore possibile. Molti religiosi, infatti, si rendono conto che nella società odierna che soffre divisioni e frizioni, una vita comune che testimonia la fraternità può essere un apostolato efficace. Negli Istituti dediti all'apostolato, certamente l'azione apostolica appartiene alla natura stessa degli Istituti (cf. *PC* 11; c. 675) e per loro l'apostolato è veramente primario. La vita comunitaria, però, invece di essere subordinata alle esigenze dell'apostolato, o totalmente sacrificata alle attività esterne, viene ora considerata una parte dell'apostolato¹⁴. C'è diversità di accento e questo dipende molto anche dalla situazione sociale intorno alla comunità locale. Spetta all'autorità competente dell'Istituto trovare il giusto equilibrio tra questi due elementi importanti per la vita di un Istituto religioso – la vita comunitaria e l'apostolato – e attribuire i poteri al livello opportuno: la Provincia o la comunità locale, perché i Superiori siano in grado di conser-

¹⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, documento *Congregavit nos*, sulla vita fraterna in comunità, 2 febbraio 1994, Libreria Editrice Vaticana, insegna che anche la semplice presenza di vita comunitaria dei religiosi è il valore di apostolato (cf. 60ab). Anche l'esortazione post-sinodale di GIOVANNI PAOLO II, *Vita consecrata* [=VC], 25 marzo 1996, AAS 88 (1996) 377-486, n. 92 afferma che il cercare e compiere insieme la volontà di Dio nella comunità dei religiosi si manifesta come testimonianza nel mondo odierno.

vare il valore prioritario dell'Istituto tramite il loro servizio.

1.6 La struttura di governo ed il carisma di fondazione

Il governo, l'elemento importante della vita dell'Istituto, non è soltanto un fatto di struttura giuridica. Come abbiamo visto sopra, ci sono fattori diversi che costituiscono la struttura ed essa esprime il carisma di fondazione. Infatti, la struttura di governo di un Istituto riflette e deve riflettere l'indole, la natura e lo spirito di fondazione. Certamente la struttura del governo centrale di un Istituto è diversa da quella di una sua Provincia, perché il ruolo richiesto è diverso, ma lo spirito che sostiene la struttura giuridica di governo deve essere comune tra loro; la comprensione dell'autorità, la figura del Superiore, il dialogo tra Superiore e membri, il modo di comunicazione, il modello per dare un ordine, la forma dell'obbedienza, la procedura per fare il discernimento e prendere le decisioni, ecc. Si deve stare sempre attenti al fatto che toccare e cambiare la struttura di governo può portare un rischio, perché si può portare un danno allo stesso patrimonio dell'Istituto.

A livello provinciale, l'Istituto dovrebbe cercare il modo di riflettere meglio sul suo carisma di fondazione per praticare meglio l'apostolato e la vita fraterna in comunità. Qui si devono esaminare le necessità concrete del luogo e applicare in modo opportuno il principio di sussidiarietà. La costruzione della struttura di governo a livello locale deve mirare non soltanto all'adattamento del modello di apostolato alle esigenze urgenti per rendere le atti-

vità esterne più efficienti e più rapide, ma anche e soprattutto deve rispondere meglio alla propria chiamata come religiosi. Qui si richiede lo studio serio sia del patrimonio dell'Istituto sia delle situazioni socio-culturali del luogo.

Similmente l'ufficio dei Superiori come suggerisce l'esortazione apostolica *Vita consecrata*, rifletta il carisma proprio dell'Istituto (cf. 60f). Nella struttura del governo, soprattutto nella figura e nelle qualità richieste al Superiore, nella forma di dialogo e di obbedienza, nel modo di fare il discernimento comunitario, si può trovare una chiara manifestazione dell'intenzione dei fondatori, e perciò la figura giuridica del governo rispecchia notevolmente la propria identità e quindi il carisma della fondazione. Spetta allora all'autorità interna emanare norme precise, ad esempio, sulla scelta e nomina dei Superiori e il loro Consiglio e sul modo di procedere nel prendere la decisione in maniera che le norme giuridiche riflettano chiaramente lo spirito e la missione dell'Istituto.

2. Compiti del Superiore di una Provincia

2.1 *La realizzazione concreta della missione dell'Istituto*

Il titolo del Capitolo V (cc. 673-683) del Titolo II dedicato all'apostolato dei religiosi è «L'Apostolato degli Istituti». Secondo questo titolo del diritto universale, la missione si considera affidata dalla Chiesa all'Istituto come tale, non primariamente ai religiosi considerati come singoli. È importante ricordare che è all'Istituto nel suo insieme che l'au-

torità ecclesiale incarica la partecipazione alla missione di Cristo affidata alla Chiesa stessa. Allo stesso tempo, tuttavia, l'attuazione concreta di tale missione si trova, in molti casi, a livello di Provincia. Può capitare che le opere concrete si concretizzino a livello d'ogni singola comunità, e l'esistenza delle comunità si estenda spesso a diverse diocesi. La Provincia come corpo sotto un Superiore maggiore, tuttavia, è spesso il livello adeguato per dare orientamento all'azione dell'apostolato, esaminando i bisogni concreti in determinato luogo nelle condizioni concrete. Il Provinciale esamina con i suoi Consiglieri quali siano le necessità più importanti e più urgenti, in questo momento della storia, nel contesto sociale e culturale della propria Provincia. Spesso il contatto reale con la Chiesa particolare si realizza a questo livello.

La missione di un Istituto religioso trova la sua attuazione reale sotto diversi aspetti: quello personale, comunitario e anche istituzionale. La missione oggi, in ogni modo, si realizza nella collaborazione e nello scambio dei doni ricevuti sia con i responsabili della pastorale, i Vescovi ed i parroci, sia con i laici nella parrocchia e nel gestire le opere di apostolato (cf. *Ripartire da Cristo*¹⁵, 31). Essa si attua anche attraverso l'introduzione alla pratica di alcune discipline e tecniche amministrative, ad esempio, l'introduzione ai mezzi di comunicazione e ai trasporti, o tramite una pianificazione nuova dello scambio dei doni ricevuti. Bisogna vedere se il Provinciale ha

¹⁵ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, documento, 14 maggio 2004, Libreria Editrice Vaticana.

realmente il potere e i mezzi necessari secondo le norme di diritto proprio per eseguire la missione affidatagli. Qualche volta la curia generalizia non è in grado di dare il giudizio adeguato per presentare una tecnica nuova per lavoro di apostolato.

Ciò che si è detto sopra trova applicazione anche per la realizzazione concreta del progetto del Capitolo generale. Il Provinciale deve fare tutto ciò che è in suo potere perché ciò che i Capitoli generali recenti prescrivono sia eseguito nella propria Provincia: ad esempio, valutare quello che è stato vissuto nell'Istituto dopo l'ultimo Capitolo generale; studiare le questioni di ordine generale ed esaminare gli orientamenti concreti nella Provincia; cercare soluzioni di problemi comuni dell'Istituto e della Provincia, cercando l'equilibrio tra il rispetto della cultura regionale e l'appartenenza all'Istituto universale. La lettura dei documenti del Capitolo generale è raccomandata nell'ottica della propria Provincia, riesaminando la scala dei valori nella vita concreta e nei lavori da svolgere in una determinata situazione sociale e culturale.

2.2 Compito particolare della comunicazione

Uno dei specifici compiti del Superiore nel mondo di oggi è la comunicazione, nel senso di aprire i canali che facilitino uno scambio di comunicazioni fra il governo centrale e la Provincia, e tra questa e le diverse comunità della Provincia, ed anche tra l'Istituto e la Chiesa particolare. In modo particolare in un Istituto centralizzato, la mutua comunicazione o lo scambio regolare di informazioni in vista di una maggior comprensione reciproca è di massima importanza per il corpo intero

dell'Istituto¹⁶. Inoltre una delle preoccupazioni del Provinciale dovrà essere fornire le informazioni alla Provincia, alle altre Province ed al governo centrale dell'Istituto e alla Chiesa locale. Anche la comunicazione del Superiore con i propri membri è fondamentale. Per questo non è sufficiente che la comunicazione del Superiore sia fatta, ma è necessario, di fatto, che tale informazione sia ricevuta e compresa. È perciò essenziale il *feedback*. Lo stesso dicasi per la comunicazione col Superiore generale e la persona responsabile della pastorale. Deve perciò cercare di conoscere il loro pensiero, tenendoli continuamente informati sulla vita della Provincia, sulle sue decisioni e progetti¹⁷.

2.3 Competenza del Superiore di un Istituto religioso nel Codice

Secondo il Codice attuale, gli affari o decisioni elencati nell'Allegato sotto n. I sono necessariamente di competenza del Moderatore supremo: queste decisioni necessariamente spettano al livello generale. Un esempio è la soppressione di una casa religiosa canonicamente eretta. Secondo il c. 616 §1, sopprimere una casa non *sui iuris*, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, è esclusivamente compe-

¹⁶ Nella divisione delle risorse, si devono tenere presenti i bisogni delle altre Province e di tutto l'Istituto. Missione delicata del Superiore è quella di mantenere l'unione tra le esigenze locali e quelle universali.

¹⁷ Sarà di grande utilità fornire un manuale dell'Istituto intero per i compiti specifici, inclusi i diritti e i doveri, del Superiore provinciale/regionale.

tenza del Moderatore supremo secondo la norma delle Costituzioni, e non del Provinciale. È opportuno naturalmente che per questo si proceda dopo uno studio a livello provinciale, o anche solamente sulla base della domanda del Superiore provinciale¹⁸. Anche ad un'analisi superficiale, ci si rende conto che molti degli affari elencati nel n. I riguardano il Cap. VI "Separazione dei membri dall'Istituto" (nn. 8-15).

Ai diciassette affari elencati nel n. I, bisogna aggiungere i casi per i quali il CIC/83 adopera l'espressione "l'autorità competente dell'Istituto". Fra i casi elencati nel n. II, l'aggregazione di un altro Istituto al proprio (c. 580); il cambiamento della struttura interna dell'Istituto (c. 581); la soppressione di una parte dell'Istituto (c. 585), *ex natura rei*, sembrano richiedere l'intervento dell'autorità competente a livello generale, non provinciale. In ogni modo, il Codice lascia al diritto proprio di decidere se tale autorità sia del Capitolo generale o del Moderatore supremo col suo Consiglio.

Più numerosi sono gli affari o decisioni del "Superiore maggiore competente" (n. III). Nell'elenco rientrano i canoni che richiedono che un certo affare sia regolato, o una certa decisione sia presa, dal competente Superiore maggiore secondo

¹⁸ Psicologicamente più facile, scrive Dortel-Claudot, fare accettare la fondazione di una casa nuova che la soppressione di una casa esistente. È perciò necessaria una gran forza morale per imporre la chiusura di una casa ad un Istituto. Il governo generale possiede, agli occhi dell'Istituto religioso, più grande peso morale del governo provinciale. Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione» (cf. nt. 1), 35-36.

il diritto proprio, senza ulteriore determinazione precisa. Anche per questo soggetto, il Codice lascia il diritto proprio libero di specificare chi è questo Superiore maggiore competente: è il Superiore generale? o il Superiore provinciale? o il Regionale di cui al c. 620? La comprensione di "affari di maggior importanza" dipende dall'indole e la natura dell'Istituto, ad esempio, la vita contemplativa, conventuale o interamente dedicata all'attività apostolica, ed anche dalla tradizione dei singoli Istituti, ma quasi tutti i casi del n. III riguardano il governo interno dell'Istituto.

Il Codice lascia ugualmente libero il diritto proprio di decidere chi è il «Superiore competente» di cui al n. IV: il Superiore generale? provinciale? regionale? o anche locale? Nell'elenco si leggono i canoni che richiedono che una decisione sia presa dal Superiore competente, secondo il diritto proprio. Alcuni elementi concernono il governo interno, ad esempio, quelli che riguardano la formazione, ed altri concernono l'apostolato, come nei nn. 11-14. La comprensione dell'importanza di ciascun affare dipende sia dalla natura dell'Istituto sia dal tipo di apostolato: ad esempio, il lavoro nel campo dell'istruzione, o della comunicazione sociale o la cura pastorale nella Chiesa locale. Questi elementi concernono la relazione con la vita della Chiesa particolare.

Secondo il Codice, molti affari o decisioni possono dipendere da un livello diverso da quello generale: da quello provinciale o locale. Certamente ogni Superiore, e in modo particolare, il Superiore maggiore, deve conoscere esattamente la propria competenza ed è opportuno vedere se la prassi dell'Istituto manifesta la giusta applicazione del principio di sussidiarietà, accentra-

mento o decentramento¹⁹. La traduzione pratica di queste regole dalla legge universale è fatta infatti secondo la natura dell'Istituto e le sue esigenze, e non semplicemente riferendosi ad alcuni canoni di diritto universale. Negli Istituti internazionali, il livello della Provincia è spesso il livello adeguato per dare questo giudizio.

In molte materie, i casi non indicati nell'elenco nn. I-IV, in modo particolare nel campo del governo interno e della disciplina, ad esempio, la prassi dei tre consigli evangelici (cc. 599-601), la vita in comunità (c. 607 §2), l'assenza dalla casa religiosa (c. 665), la clausura (c. 667), l'abito religioso (c. 669), la vita spirituale come la celebrazione delle liturgia delle ore (c. 663 §3), la determinazione è lasciata al diritto proprio, sempre in vista della miglior attuazione del carisma di fondazione.

2.4 Le particolarità della Provincia di origine (o madre)

Prima della parte conclusiva, per quanto riguarda la questione dell'attuazione concreta del decentra-

¹⁹ Il principio di sussidiarietà è il principio di governo che si fonda sull'idea che i gruppi devono risolvere essi stessi i problemi che abitualmente non sorpassano le loro possibilità. Esso vuole che le decisioni, a tutti i livelli, siano prese da coloro a cui spetta decidere, secondo le Costituzioni; vuole inoltre che il livello superiore faccia, su richiesta del livello inferiore, ciò che questo non è capace di fare di fronte a una situazione particolare e difficile. Vuole, infine, che il livello superiore prenda l'iniziativa coraggiosa di intervenire negli affari del livello inferiore, e anche contro la volontà di questo, quando le cose vanno veramente male, ad esempio, quando la fedeltà alla vocazione religiosa è gravemente in pericolo. Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione» (cf. nt. 1), 20-21.

mento, porremo alcune domande sul ruolo peculiare della Provincia madre. Una domanda: la grande maggioranza delle comunità dell'Istituto si trova nel paese d'origine, anzi in una sola regione geografica di tale paese? O si trova in altri paesi, anzi in altri continenti? Che ruolo ha la Provincia madre o la Provincia che ha dato l'origine all'Istituto? Una domanda più concreta: le comunità di tale paese d'origine restano sotto l'autorità immediata del Superiore generale e del suo Consiglio o sono già chiaramente distinte?

Dobbiamo porci sinceramente una domanda: per caso la consuetudine dell'Istituto è stata presa da quella della Provincia madre e rimane tale, mentre l'Istituto già si estende a diversi continenti? La devozione esercitata nel paese d'origine, in che modo viene adottata nelle Province dei paesi di missione? Può capitare che l'orizzonte mentale di vita spirituale di un Istituto sia fortemente circoscritto da quello del paese di origine dei missionari. La consuetudine di molti Istituti religiosi sembra di fatto quella occidentale. Questo è spesso un vantaggio, e allo stesso momento può essere un peso per un'altra cultura. Analogamente se uno impone un modo di governo, una mentalità di vivere l'obbedienza, un atteggiamento occidentale può diventare un ostacolo per creare la comunione nell'Istituto intero. Anche una certa insistenza sulla partecipazione al tipo democratico del governo non è senza difficoltà in certe culture. Esso è un punto da esaminare per imparare da altre culture.

Conclusione

Nel governo di un Istituto religioso d'oggi, si richiede un sano pluralismo. Questo non può signifi-

care smembramento ma significa sapere come armonizzare una prudente centralizzazione con la libertà necessaria a ciascuna Provincia. Il Moderatore supremo non deve certamente riservare ogni iniziativa a se stesso. In un Istituto centralizzato, le scelte più importanti dell'Istituto intero, o quelle che concernono più Province, devono essere definite dal Superiore generale. Per questo il Provinciale deve mandare sempre insieme in tempo le informazioni sufficienti con la propria opinione e quella del suo Consiglio. La stessa cosa va detta quando si tratta di una relazione profonda con la Chiesa particolare. Negli altri casi, il Moderatore supremo normalmente deve governare le case, le comunità ed i lavori attraverso gli altri Superiori, provinciali o locali, i direttori di opere, e gli altri che reggono gli uffici. Nell'esercizio della sua funzione, il Provinciale, chiedendo l'azione e corresponsabilità dei membri, non deve esitare a prendere iniziative e decisioni di fronte all'autorità del Moderatore supremo. Negli affari che concernono l'orientamento generale della Provincia, la decisione finale deve essere presa in comunione tra il Moderatore supremo ed il Provinciale. Per questa materia le norme del diritto proprio devono essere precise.

Dal punto di vista del patrimonio dell'Istituto, si deve sempre salvaguardare l'indole propria e le sane tradizioni di ciascun Istituto e favorire la maggiore libertà. Nella struttura di governo si deve trovare una chiara manifestazione del carisma di fondazione. Il modello di governo, e in modo particolare la figura del Superiore anche dal punto di vista giuridico, rispecchia molto l'indole e il carisma di fondazione propri dell'Istituto. Spetta pertanto all'autorità interna di emanare le norme opportune in modo che

esse riflettano sempre di più lo spirito dell'Istituto e le intenzioni dei fondatori. Allo stesso momento ora il principio di sussidiarietà, il sistema di partecipazione, il rispetto della diversità delle culture è un'insistenza comune nella Chiesa. Tocca all'autorità competente trovare il giusto grado del decentramento e l'emanazione delle norme che esprimono il desiderio dell'Istituto.

YUJI SUGAWARA, S.J.

Allegato

Competenze dei Superiori di un Istituto religioso nel Codice di diritto canonico

I. Competenza del Moderatore supremo²⁰

1. Can. 592 §1:
la presentazione alla Sede Apostolica di una breve relazione sullo stato e sulla vita dell'Istituto.
2. Can. 616 §1:
la soppressione di una casa religiosa.
3. Can. 622:
l'esercizio della potestà su tutte le province, le case, i membri.
4. Can. 625 §3:
la costituzione del Provinciale (la nomina o la conferma).
5. Can. 647 §1:
l'erezione, trasferimento, e soppressione della casa di noviziato.
6. Can. 647 §2:
l'autorizzazione a un candidato di fare il suo noviziato fuori della comunità del noviziato.
7. Can. 668 §4:
l'autorizzazione a un membro di voti perpetui a rinunciare in tutto o in parte ai suoi beni patrimoniali.

²⁰ Per "Competenza del Moderatore supremo di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio", vedi anche c. 1308 §8 sulla riduzione degli oneri delle Messe.

8. Can. 684 §1:
la concessione di consenso del passaggio di un professo perpetuo ad un altro Istituto religioso.
9. Can. 686 §1:
la concessione dell'indulto di escaustrazione ad un professo perpetuo per non più di tre anni.
10. Can. 686 §3:
la richiesta all'autorità ecclesiastica competente di imporre l'escaustrazione ad un membro.
11. Can. 688 §2:
la concessione dell'indulto di uscita dall'Istituto durante la professione temporanea.
12. Can. 690 §1:
la riammissione nell'Istituto di un membro legittimamente uscito senza l'onere di ripetere il noviziato.
13. Can. 691 §1:
la ricezione della domanda di un professo perpetuo di uscire dall'Istituto.
14. Cann. 695 §2, 697 3°, 698:
il processo di dimissione di un membro; ricevere tutta la documentazione scritta, ammettere la sua difesa.
15. Can. 699 §1:
l'emissione del decreto di dimissione di un membro.
16. Can. 1427 §2:
l'essere giudice di una questione contenziosa tra due Province in prima istanza.
17. Can. 1438, 3°:
l'essere giudice di seconda istanza di una causa fatta avanti un Provinciale.

II. *Competenza dell'autorità competente dell'Istituto*

1. Can. 580:
l'aggregazione di un altro Istituto al proprio.
2. Can. 581:
il cambiamento della struttura interna dell'Istituto.
3. Can. 585:
la soppressione di una parte dell'Istituto.
4. Can. 587 §4:
la revisione del diritto proprio.

III. *Competenza del Superiore maggiore competente*²¹

1. Can. 625 §3:
la nomina del Superiore locale.
2. Can. 641:
l'ammissione di un candidato al noviziato.
3. Can. 647 §3:
l'autorizzazione del gruppo dei novizi a dimorare per determinati periodi in un'altra casa dell'Istituto.
4. Can. 649 §2:
il permesso dell'anticipazione di quindici giorni della prima professione.
5. Can. 650 §2:
l'esercizio dell'autorità sui novizi.

²¹ Per "Competenza del Superiore maggiore competente di un Istituto religioso *clericale*", vedi anche il c. 967 §3 sul sacramento della penitenza; i cc. 1019 §1, 1025 §1, 1030, 1032 §2, 1038 sul sacramento dell'ordine. Per "Competenza del Superiore maggiore di un Istituto *clericale di diritto pontificio*", vedi anche cc. 1302 §3, 1427 §1.

6. Can. 653 §2:
la proroga di sei mesi del tempo di noviziato.
7. Can. 665 §1:
il permesso di assenza prolungata dalla casa religiosa.
8. Can. 672:
il permesso di amministrare i beni di una persona laica e di esercitare un ufficio secolare che comporta l'onere del rendiconto (c. 285 §4).
9. Can. 689 §1:
l'esclusione di un professore dalla successiva professione.
10. Can. 694 §2:
la dichiarazione di fatto di un membro *ipso facto* dimesso.
11. Can. 697, 1°-3°:
il giudizio sull'avviare e continuare il processo di dimissione.
12. Can. 703:
l'espulsione di un membro dalla casa religiosa.
13. Can. 832:
la licenza di pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi.

IV. *Competenza del Superiore competente*²²

1. Can. 609 §1:
l'erezione di una nuova casa religiosa.

²² Per "Competenza del Superiore competente di un Istituto religioso *clericale*", vedi anche c. 520 §2 sull'affidamento di una parrocchia dal Vescovo diocesano all'Istituto; cc. 967 §3, 969 §1, 974 §§3-4 sul sacramento di penitenza; c. 1028 sul sacramento dell'ordine.

2. Can. 628 §1:
la visita delle case e dei membri.
3. Can. 636 §2:
la ricezione del rendiconto dell'amministrazione condotta dall'economo.
4. Can. 638 §3:
l'autorizzazione di un'alienazione di beni e di altri affari simili.
5. Can. 651 §1:
la nomina del maestro dei novizi.
6. Can. 653 §1:
la dimissione di un novizio dal noviziato.
7. Can. 656, 3°. 5°:
l'ammissione alla professione temporanea e la ricezione di essa.
8. Can. 657 §2:
la proroga oltre sei anni dei voti temporanei.
9. Can. 658:
l'ammissione alla professione perpetua e la ricezione di essa (c. 656).
10. Can. 668 §2:
la licenza di modificare la disposizione dei beni personali di un membro.
11. Can. 671:
la licenza di assumere incarichi o uffici fuori dell'Istituto.
12. Can. 681 §2:
la stipulazione della convenzione con il Vescovo diocesano per un'opera affidata dalla diocesi all'Istituto.
13. Can. 682 §1:
la presentazione di un membro al Vescovo diocesano per un ufficio ecclesiastico.
14. Can. 682 §2:
la rimozione di un membro dall'ufficio conferito dal Vescovo diocesano.

15. Can. 684 §2:
l'esclusione dalla professione perpetua di un
membro passato dall'altro Istituto.
16. Can. 765:
la licenza per predicare ai religiosi nelle loro
chiese o oratori.
17. Can. 1223:
la licenza di ammettere gli estranei all'oratorio
dell'Istituto.